

Legge 24 marzo 2012, n. 27
Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1: Misure urgenti in
materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture
(G.U. del 24 marzo 2012, n. 71)

Articolo 9

...

6. *La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a **diciotto mesi**; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente.*

...

Tale disposizione, in vigore dal 25.03.2012, modifica parzialmente la L. n. 75/1985, in particolare l'art. 2 che stabilisce la durata della pratica e dell'attività tecnica subordinata.